

IPOTESI DI ACCORDO IN TEMA DI DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER FRONTEGGIARE

L'EMERGENZA SANITARIA "CORONA VIRUS" – ESTENSIONE

Ai sensi dell'accordo negoziale tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

Il giorno 10 marzo 2020, in riunione telematica Roma/Milano, si riuniscono:

La Delegazione dell'Autorità

La Rappresentanza Sindacale Falbi Confsal

La Rappresentanza Sindacale First Cisl

La Rappresentanza Sindacale Fisac Cgil

La Rappresentanza Sindacale Uilca Uil

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 6 mesi (a decorrere dal 1 febbraio 2020) lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e segnatamente l'art. 1, comma 1, lett. a);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'art.1 del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
- l'ipotesi di accordo in materia di tutela della paternità e maternità del personale dipendente dell'Autorità sottoscritto in data 29 ottobre 2013 e recepita in deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 510/2013/A;
- l'ipotesi di accordo in materia di disciplina del telelavoro per il personale dipendente dell'Autorità sottoscritta in data 28 aprile 2016 e recepita in deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 220/2016/A;
- l'ipotesi di accordo in tema di aggiornamento della disciplina in materia di telelavoro vigente presso l'Autorità sottoscritta in data 22 novembre 2019 e recepita in deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 518/2019/A;
- l'ipotesi di accordo in tema di disposizioni eccezionali per fronteggiare l'emergenza sanitaria "Corona virus" sottoscritta telematicamente in data 8 marzo 2020;
- le Comunicazioni del Direttore DAGR al personale dell'Autorità e in particolare quella del 22 febbraio 2020 e quella dell'8 marzo 2020 (di seguito, rispettivamente: Comunicazione DAGR 1/2020 e Comunicazione DAGR 4/2020);

- quanto convenuto per le vie brevi in data 9 marzo e richiamato nella Comunicazione DAGR 6/2020 del 9 marzo 2020;

Le Parti convengono quanto segue:

1. Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, la disposizione di cui al punto 4 dell'ipotesi di accordo in tema di disposizioni eccezionali per fronteggiare l'emergenza sanitaria "Corona virus", sottoscritta telematicamente in data 8 marzo 2020, è estesa, per il periodo di vigenza delle misure di contenimento di cui al suddetto decreto, al personale dell'Autorità con sede di lavoro "Roma";
2. Quanto riportato al punto 5 dell'ipotesi di accordo sottoscritto in data 8 marzo 2020, concernente la modifica dell'art. 31 ter, punto 4 introdotto nel Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità dall'ipotesi di accordo 29 ottobre 2013, esso deve intendersi finalizzato al riconoscimento, a favore dei dipendenti con figli minori di anni 12, di 20 giorni di congedo parentale straordinario e supplementare utilizzabile nel solo periodo di emergenza, secondo le modalità già disciplinate in Autorità (intere giornate o frazioni orarie o comunque multipli di 30 minuti) e con riconoscimento dell'intera retribuzione. I congedi parentali che fossero utilizzati nel periodo di emergenza saranno imputati prioritariamente alla dotazione supplementare suddetta.

Le Parti si riservano di aggiornare le previsioni di cui sopra anche in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale.

Milano/Roma, sottoscritto telematicamente il 10 marzo 2020

Per l'Autorità

Per FALBI-Confsal

Per FIRST-Cisl

Per FISAC-Cgil

Per UILCA-Uil